

**SELEZIONE APERTA PER LA STIPULA DI UN CONTRATTO DI APPALTO ANNUALE
(CON FACOLTA' DI PROROGA A FAVORE DELLA COMMITTENTE)
DI SERVIZI DI PULIZIA, MANUTENZIONE DEL VERDE, FACCHINAGGIO E
PRESTAZIONI ACCESSORIE NEL QUARTIERE ESPOSITIVO E CONGRESSUALE DI
FIRENZE FIERA S.P.A.**

CONTRATTO DI APPALTO

Nella data risultante dalla firma digitale in calce, si stipula il presente contratto mediante scambio di originali a mezzo PEC

TRA

la Firenze Fiera SpA, con sede in Firenze piazza Adua n. 1, codice fiscale e partita IVA 04933280481 (di seguito denominata anche “Firenze Fiera” o “Committente”), nella persona del suo **Direttore Amministrativo, Dottor Sandro Nocchi**, domiciliato per la carica presso la sede legale di Firenze Fiera S.p.A.;

e

l'Impresa, con sede a codice fiscale e partita IVA, PEC; (di seguito denominata anche “Impresa” o “Appaltatore”), nella persona del suo titolare/legale rappresentante/procuratore.....;

e si conviene quanto segue:

Art. 1 - Oggetto del contratto

1.1 - L'Impresa si impegna eseguire per Firenze Fiera i servizi di cui al Capitolato di Appalto (Allegato 2), facente parte integrante del presente contratto e secondo le forme e le modalità tutte contenute nel medesimo Allegato e negli altri atti della procedura di affidamento.

2.1 - L'appalto comporta l'assunzione da parte dell'Impresa dell'obbligo di eseguire tutte le prestazioni utili od opportune per la realizzazione di quanto commissionato a perfetta regola d'arte, anche se esse non siano esplicitamente indicate nei documenti contrattuali. Sono in sostanza da ritenere comprese nell'appalto tutte le prestazioni che non ne risultino esplicitamente escluse in base ai documenti contrattuali, ciò anche se l'esecuzione a perfetta regola d'arte determini l'esecuzione di prestazioni o di categorie di prestazioni non previste nei documenti contrattuali o secondo modalità più onerose.

2.2 - L'Impresa potrà proporre modifiche ai servizi senza oneri per la Committente, solo al fine di garantire la massima funzionalità delle prestazioni, ed attuarle previa accettazione da parte della Committente.

2.3 - L'inserimento di manifestazioni aggiuntive rispetto al calendario annuale delle manifestazioni previsto, l'eliminazione delle stesse od eventuali spostamenti delle date di svolgimento, non comporteranno diritto per l'Impresa a richiesta di risarcimento alcuno d'indennizzi. Il calendario annuale costituisce, infatti, soltanto un dato previsionale, suscettibile di tutte le modificazioni conseguenti all'esercizio dell'attività della Committente.

* * * * *

Art. 2 – Procedure per la Gestione del Contratto

2.1 - Firenze Fiera indica nei sigg., , il proprio Responsabile Settore Tecnico Immobiliare, referente contrattuale della Committente nell'ambito del presente appalto, ai quali l'Impresa deve fare riferimento per ogni questione attinente lo svolgimento dei servizi. Il Responsabile può a sua volta, per specifiche esigenze organizzative, delegare i propri compiti ad altri Responsabili operativi della Committente. Di detta delega sarà tempestivamente informato il Referente dell'Appaltatore, di cui al successivo punto 2.2.

2.2 - L'Impresa nomina:a) il sig. in qualità di Referente dell'Appaltatore per la trasmissione delle note di servizio.

Il Referente deve assicurare la sua presenza o reperibilità in modo da coprire un arco orario di attività fino a 24 ore continuative, per 365 giorni l'anno, anche per mezzo di telefono cellulare. L'onere della sua reperibilità è a carico dell'Impresa.

Entro 5 giorni dalla sottoscrizione del contratto l'Impresa dovrà comunicare alla Committente tutti gli elementi utili e necessari al facile e continuo reperimento del Referente.

L'Impresa dichiara di eleggere domicilio al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. Sarà suo onere comunicarne tempestivamente ogni eventuale variazione o malfunzionamento che, in caso contrario, a tutela della Firenze Fiera S.p.a. si avranno come non avvenute.

2.3 - Il Responsabile Settore Tecnico Immobiliare di Firenze Fiera si rapporta costantemente col Referente dell'Appaltatore per garantire un sistema di relazioni idoneo a facilitare l'impegno reciproco delle parti, tenuto conto delle caratteristiche proprie delle diversificate tipologie dei servizi.

2.4 - Il Responsabile Settore Tecnico Immobiliare si rapporta altresì con il Referente dell'Appaltatore per ogni eventuale contestazione attinente alle prestazioni oggetto del presente Contratto.

2.5 - Le parti convengono che si intende conforme al regolare svolgimento del servizio, ogni intervento che non rispetti i requisiti indicati nel Capitolato Tecnico allegato.

2.6 - La contestazione a fronte di eventuali irregolarità può essere espressa in forma orale o scritta. Di ogni contestazione, anche se orale, viene comunque trascritta memoria nel Registro di Gestione del Contratto, siglata dal Responsabile Settore Tecnico Immobiliare di Firenze Fiera e dal Referente dell'Appaltatore. Il registro è custodito dalla Committente. Nello stesso Registro sono altresì annotate le soluzioni organizzative adottate dall'Impresa per ovviare alle carenze manifestate, ovvero l'assenza di interventi risolutivi del problema.

2.7 - Qualora a fronte di un disservizio contestato per almeno tre volte, per esecuzione conforme da quanto stabilito dal Capitolato, l'Impresa non provveda a porvi tempestivamente rimedio concordando con Firenze Fiera le relative forme e modalità, Firenze Fiera, assumerà le necessarie iniziative nei confronti dell'Impresa, sulla base di quanto previsto nel presente Contratto e nei relativi allegati:

a) Nel caso di disservizio dal quale sia derivato grave danno per Firenze Fiera (a titolo semplicemente esemplificativo si indicano: l'impossibilità di procedere alla regolare apertura di un evento programmato, ovvero la non possibilità di assicurare il regolare utilizzo di tutti gli spazi fieristici nell'osservanza delle norme igieniche e della tutela del decoro richieste) Firenze Fiera potrà recedere anche in danno dell'esecutore contraente, senza dovergli alcun indennizzo, riservandosi di agire in ogni sede per il risarcimento del

danno subito;

b) nel caso in cui l'operato dell'Impresa abbia posto la Committente nelle condizioni di poter ricevere verbali di contravvenzione delle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro e/o delle norme vigenti in materia di tutela dell'ambiente, fatto salvo il diritto di rivalsa, la Committente potrà altresì applicare una penale il cui importo sarà compreso tra 300 e 3.000 euro per ogni carenza evidenziata e potrà procedere alla risoluzione del contratto;

c) Nel caso in cui l'Impresa, a seguito di formale contestazione, non abbia provveduto a ripristinare a regola d'arte le eventuali carenze per tutte quelle prestazioni, individuate nel Capitolato Tecnico, la cui violazione implica grave inadempimento (evidenziate con il segno *), Firenze Fiera applicherà una penale pari a 1.000,00 Euro per la prima volta. Nel caso di disservizio reiterato la penale sarà pari a 2.000,00 Euro. Una penale di importo pari al 50% delle precedenti sarà applicata alle carenze in merito alle prestazioni non individuate come di specifico rilievo.

Resta inteso che in caso di inadempienza e/o mancato servizio da parte dell'Impresa, Firenze Fiera, oltre all'applicazione delle penali previste nel presente Contratto e nei relativi allegati (con particolare riferimento all'Allegato 5), si riserva il diritto di non riconoscere all'Impresa l'importo del servizio non reso secondo gli importi riportati all'interno degli Allegati 3, 9 e 10 e quanto previsto dal Capitolato Tecnico.

.

Le penali saranno applicate decurtando l'importo dovuto per i servizi svolti sul pagamento della prima fattura utile.

* * * * *

Art. 3 - Obblighi di Firenze Fiera.

3.1 - Firenze Fiera mette a disposizione dell'Impresa, ove possibile, a titolo gratuito, per la durata del contratto, un locale adeguato da adibire a ufficio del Referente dell'Appaltatore presente nel quartiere.

3.2 - Firenze Fiera mette a disposizione dell'Impresa ulteriori locali per utili allo svolgimento dell'attività di impresa.....

3.3 - Firenze Fiera si impegna a comunicare all'Impresa appaltatrice il programma trimestrale (e ogni eventuale aggiornamento) delle attività previste nel quartiere, in modo tale da consentire con largo anticipo all'Impresa la conoscenza degli impegni e delle caratteristiche dei servizi da fornire.

3.4 - Firenze Fiera si impegna altresì a comunicare all'Impresa, non appena disponibili, gli orari degli eventi in calendario e gli specifici servizi che dovranno essere svolti.

* * * * *

Art. 4 - Obblighi dell'Impresa.

4.1 - L'impresa dichiara che ha disponibilità di una sede operativa ubicata entro la distanza massima di **50** km dal Quartiere espositivo della Fortezza da Basso, e precisamente a

4.2 - L'Impresa s'impegna a rispettare scrupolosamente le disposizioni presenti nel Regolamento Tecnico e regolamento per la tutela dell'ambiente di Firenze Fiera che, come allegati, fanno parte integrante del presente Contratto.

4.3 - L'Impresa s'impegna altresì a rispettare ogni altra disposizione successivamente emanata dalla Committente per il miglior funzionamento del Quartiere Espositivo.

4.4 - Le prestazioni descritte saranno eseguite da personale adeguatamente preparato,

retribuito e assicurato nel pieno rispetto del contratto nazionale di categoria e svolto con prodotti, attrezzatura e macchinari idonei, nel pieno rispetto della normativa vigente per la sicurezza di lavoratori.

E' obbligo dell'impresa, per sé medesima e per tutti i soggetti che eventualmente operano per suo conto, di adempiere agli obblighi di sicurezza previsti dal D. Lgs 9.4.2008 n° 81 e sue successive modifiche e integrazioni, o previsti da altre norme di prevenzione e sicurezza nella fasi di lavoro.

L'Impresa dichiara di aver preso visione del Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze (DUVRI) consegnato dalla Committente e di essere stata informata su tutti i rischi presenti nei luoghi di lavoro anche tramite l'Informativa dei Rischi.

4.5 - Il personale alle dipendenze dell'Impresa per l'espletamento dei suddetti servizi deve essere adeguatamente dotato di tutta l'attrezzatura necessaria.

Per tutta la durata delle attività oggetto del contratto, nonché per il tempo di presenza sul luogo di lavoro, l'appaltatore si obbliga a munire i lavoratori di apposite divisa e tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, riportante le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro, la data di assunzione, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 81/08 e s.m.i. e della Legge 136/2010.

4.7 - L'Impresa deve garantire il buon comportamento del proprio personale. In particolare, il personale deve:

- tenere un comportamento corretto e scrupoloso in ogni situazione;
- rispettare puntualmente gli orari di servizio stabiliti;
- assicurare la più assoluta riservatezza su ogni particolare del servizio prestato;
- non richiedere mance;
- osservare la norma che impone il divieto di fumare all'interno dei locali espositivi.

Eventuali comportamenti difformi da quelli sopra indicati saranno segnalati da parte del Responsabile Settore Tecnico Immobiliare di Firenze Fiera al Referente dell'Appaltatore, il quale assumerà le proprie autonome iniziative per evitarne il ripetersi.

4.8 - L'Impresa s'impegna altresì a:

- a) limitare al minimo l'avvicendamento dei dipendenti incaricati dello svolgimento del servizio. Tutto il personale utilizzato deve sempre e comunque essere a conoscenza dei compiti da svolgere e dell'ambiente presso cui operare; è pertanto onere dell'Impresa istruire adeguatamente il proprio personale prima che questo sia immesso in servizio
- b) informare tempestivamente Firenze Fiera nel caso che il servizio sia svolto in modo diverso da quello programmato e concordato con Firenze Fiera
- c) segnalare immediatamente alla Committente i ritardi imputabili alla presenza ed interferenza di altre imprese che, per conto della Committente, provvedano ad altri lavori, servizi o forniture.

4.9 - Resta inteso che può accedere al Quartiere, per operare alle dipendenze dell'Impresa, unicamente personale in regola con le disposizioni legali e sindacali vigenti sul lavoro, ivi compresi adempimenti previdenziali: a tale personale dovranno essere garantiti i trattamenti contrattuali ad essa inerenti. L'Impresa dichiara di tenere indenne Firenze Fiera da ogni e qualsiasi pretesa del proprio personale per i diritti del medesimo connessi a quanto sopra. In definitiva, l'Impresa si assume interamente ogni e qualsiasi responsabilità civile, penale ed economica per la tutela delle cose e delle persone, con riferimento alla sua attività e per la durata delle prestazioni dei servizi stessi, in conformità delle leggi vigenti.

4.10 - Resta inteso che potrà avere ingresso nel Quartiere, per operare alle dipendenze

dell'Impresa, unicamente personale in regola con le disposizioni legali e sindacali vigenti sul lavoro, ivi compresi adempimenti previdenziali: a tale personale dovranno essere garantiti i trattamenti contrattuali ad essa inerenti. L'impresa dichiara di tenere indenne la Committente da ogni e qualsiasi pretesa del proprio personale per i diritti del medesimo connessi a quanto sopra. In definitiva, l'Impresa si assume interamente ogni e qualsiasi responsabilità civile, penale ed economica per la tutela delle cose e delle persone, con riferimento alla sua attività e per la durata delle prestazioni dei lavori stessi, in conformità delle leggi vigenti.

4.11. La sottoscrizione del presente Contratto implica da parte dell'Impresa la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e speciali che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono ai servizi appaltati ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio dell'esecutore circa la convenienza di assumere i servizi anche in relazione al ribasso da lui offerto sui prezzi stabiliti da Firenze Fiera S.p.a.. Neppure in relazione a tali presupposti e circostanze potrà sorgere alcun suo diritto a ulteriori compensi, rimborsi, indennizzi, risarcimenti o emolumenti di qualunque natura. La sottoscrizione del presente contratto e dei suoi allegati da parte dell'esecutore equivale inoltre a sua dichiarazione:

- di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole del presente Contratto e dei relativi allegati;
- di aver giudicato, nel presentare l'offerta, i prezzi equi e remunerativi, sia in considerazione degli elementi che influiscono sul costo dei materiali, della mano d'opera, dei noli e dei trasporti, sia in considerazione che in essi si intendono compresi e remunerati gli oneri ed obblighi generali indicati nel presente Contratto;
- di aver preso atto di tutte le condizioni di esecuzione e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei servizi e di aver giudicato i servizi stessi realizzabili ed i prezzi nel loro complesso remunerativi.

4.12. La sottoscrizione del Contratto implica per l'Impresa altresì la conferma della perfetta eseguibilità dei servizi alle condizioni descritte dalla Committente.

* * * * *

Art. 5 - Pagamenti

5.1 - I prezzi dei servizi sono determinati secondo la tabella allegata (le cifre indicate sono i prezzi unitari di cui all'elenco prezzi predisposto da Firenze Fiera, sui quali è applicato il ribasso offerto dall'Impresa ai fini dell'affidamento del contratto):

5.2 - I prezzi per gli interventi indicati sono omnicomprensivi. Ogni intervento comprende

la fornitura dei materiali e dell'attrezzatura idonei alla corretta esecuzione delle prestazioni, quali macchinari, attrezzature, strumenti, materiali di consumo, ecc.. Tali materiali e attrezzature dovranno esser mantenuti sempre in condizioni idonee per svolgere i compiti previsti nel rispetto delle norme sulla sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro.

5.3 - I pagamenti, ivi compresi quelli relativi al forfait annuo diviso in 12 (dodici) rate mensili, saranno effettuati a **120 (centoventi) giorni** con scadenza fine mese dalla data di fattura, da effettuarsi con accredito su conto corrente bancario dell'Impresa.

5.4 - Il pagamento sarà subordinato all'esatto e puntuale adempimento da parte dell'Impresa di tutti gli obblighi nei confronti del proprio personale dipendente nonché degli obblighi contributivi.

A tal fine la Committente avrà la facoltà di richiedere l'apposita documentazione e l'Impresa dovrà prontamente provvederne la consegna. Nel frattempo, i termini di pagamento resteranno sospesi.

5.5 - Le fatture, fra l'altro, dovranno riportare chiaramente e analiticamente il computo metrico delle prestazioni, gli estremi dell'ordine della Committente ed il nome della manifestazione cui imputare l'utilizzo.

5.6 - Le eventuali penali, conteggiate in conformità alle previsioni di cui all'Allegato 5, così come le eventuali decurtazioni degli importi per mancato servizio, saranno trattenute sul saldo della fattura di riferimento.

5.7. - Anche laddove il corrispettivo è parametrato al costo orario riferito a unità di personale impiegato, resta inteso ed è essenziale ai fini dell'esatto adempimento che: il datore di lavoro di dette unità è l'Impresa ed essa soltanto ne dirige l'attività per l'esecuzione; non vi è alcun vincolo di subordinazione del personale impiegato dall'Impresa verso Firenze Fiera; il parametro di Euro/ore-uomo è un parametro astratto e non saranno riconosciuti relativi incrementi a favore dell'Impresa che accampi pretese in relazione ad eventuali più onerosi o ulteriori costi connesse e conseguenti; in nessun caso si potrà intendere come somministrazione di manodopera l'utilizzo di unità di personale da parte dell'Impresa nell'esecuzione del servizio richiesto, dovendo l'Impresa stessa restare l'unica ad esercitare i poteri datoriali sul suddetto personale.

5.8 - I singoli prezzi dell'offerta economica allegata e presentata dall'Impresa ai fini dell'aggiudicazione si intendono formulati in base a calcoli di sua propria ed esclusiva convenienza a suo intero rischio e comprendono ogni attività necessaria per il completo e corretto svolgimento del servizio in ciascuno di essi previsto. L'Impresa non ha perciò ragione di pretendere sovrapprezzi od indennità speciali per qualsiasi sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l'entrata in vigore del presente contratto.

5.9 - Nel caso in cui siano da eseguire categorie di prestazioni non previste o si renda necessario impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale, Firenze Fiera provvederà preventivamente, in accordo con l'Impresa, alla formazione di nuovi prezzi, ragguagliabili, per quanto possibile, a quelli di lavori e/o materiali simili compresi nel contratto, ovvero, quando l'assimilazione non sia possibile in tutto o in parte, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

* * * * *

Art. 6 - Divieto di cessione dei servizi - Subappalto

L'aggiudicatario dovrà eseguire autonomamente tutte le prestazioni oggetto del servizio. Il subappalto, nei limiti del **50%**, potrà essere eventualmente autorizzato, previa richiesta scritta e motivata. In ogni caso, anche ove fosse autorizzato, le prestazioni oggetto di subappalto dovranno essere eseguite secondo le disposizioni contenute nel presente

Contratto di appalto e nei relativi allegati. Se eseguite senza previa autorizzazione e/o in difformità dalle previsioni di cui al presente Contratto e i suoi allegati, le prestazioni eseguite dal subappaltatore non saranno pagate, ferma la facoltà per Firenze Fiera di risolvere il contratto.

Il subappalto è il contratto con il quale l'esecutore affida ad altra impresa, dietro pagamento di un corrispettivo, l'esecuzione di una parte riconoscibile ed autonoma delle prestazioni contrattualmente dovute, e l'impresa subappaltatrice assume l'organizzazione dei mezzi necessari e il rischio per il compimento, dovendo essa stessa esercitare sulle risorse umane impiegate i poteri datoriali.

Il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.

Non è subappalto né autorizzato né autorizzabile il contratto con il quale l'appaltatore acquisisce da altra impresa manodopera in somministrazione, esercitando su di essa i poteri datoriali ed assumendo l'organizzazione di dette risorse, nell'ambito della propria esecuzione del contratto. Non costituiscono subappalto e sono autorizzabili nei limiti di legge le altre forme di lecita collaborazione tra imprese, che possono qualificarsi come distacco di manodopera, cottimo, affitto di ramo d'azienda e tutte le altre contemplate ed ammesse dalla normativa di riferimento.

* * * * *

Art. 7 – Recesso e Risoluzione anticipata del contratto

7.1 -Firenze Fiera ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal presente contratto previo pagamento dei servizi eseguiti, senza che l'Impresa possa pretendere altri pagamenti. La facoltà di recesso può essere esercitata da Firenze Fiera con comunicazione in forma scritta a mezzo PEC, contenente altresì la data di efficacia del recesso.

7.2 - Fermo quanto previsto all'art. 2, il contratto potrà risolversi anteriormente alla sua data di naturale scadenza nel caso di inadempienze dell'Impresa, di gravità tali da legittimare la risoluzione per colpa della parte inadempiente, secondo le norme dettate dal Codice Civile, ed in caso di mancato rispetto e corrispondenza di quanto dichiarato dall'Impresa all'interno dell'RFI (Allegato 8).

7.3 - Il presente contratto si intenderà risolto automaticamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cc, nel caso del mancato rispetto di quanto pattuito all'Art. 6 - Divieto di cessione – Subappalto (ove non autorizzato).

* * * * *

Art. 8 - Fallimento o altre procedure concorsuali dei contraenti

Il contratto di appalto si intende risolto automaticamente nell'ipotesi in cui una delle parti venga assoggettata a procedure concorsuali quali fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata (senza continuità aziendale).

* * * * *

Art. 9 - Obbligo di continuazione di esecuzione del contratto in caso di vertenze

In pendenza di controversie l'Impresa non può (in nessun caso) rallentare o sospendere il servizio di cui al presente contratto, e contestualmente Firenze Fiera dovrà continuare a corrispondere i corrispettivi dovuti.

* * * * *

Art. 10 - Regolamentazione danni e sottrazione materiali di proprietà dell'Impresa e della Firenze Fiera

10.1 - L'Impresa si assume tutti i rischi per eventuali sottrazioni di materiali di sua proprietà od in uso, durante l'allestimento e lo svolgimento delle manifestazioni ed il successivo smontaggio; rinunciando alla richiesta di ogni risarcimento a carico della Firenze Fiera.

10.2 - L'Impresa è obbligata senza alcun compenso ad uniformarsi a tutte le leggi e disposizioni in vigore riguardanti i sinistri e avrà a esclusivo suo carico l'onere di rifondere Firenze Fiera, i suoi dipendenti e terzi, per i danni che fossero da essa causati per qualsiasi motivo.

10.3 - L'Impresa è responsabile verso la Committente dell'esatto e puntuale adempimento del contratto, della buona riuscita dei lavori e dell'opera dei suoi dipendenti, dei subappaltatori e di qualunque soggetto coinvolto nell'esecuzione. L'Impresa manleverà e terrà indenne la Committente da ogni eventuale danno o conseguenza negativa che dovesse subire in dipendenza della violazione del presente contratto, nonché da ogni pretesa dovesse essere avanzata da terzi, inclusa ogni pretesa per danni subiti da terzi in dipendenza dell'attività svolta ai sensi del presente atto. Firenze Fiera potrà a tale scopo escutere la garanzia fideiussoria depositata dall'impresa.

* * * * *

Art. 11 - Assicurazioni

11.1 - L'Impresa, oltre alle assicurazioni obbligatorie per legge per tutto il suo personale, s'impegna a stipulare con primarie compagnie d'assicurazione di gradimento della Committente, e a mantenere operative per la durata del contratto, una polizza di Responsabilità Civile Generale, specificamente stipulata ai fini dell'appalto in oggetto, per danni involontariamente cagionati a Firenze Fiera e/o a terzi in relazione alle prestazioni svolte in esecuzione del presente Contratto, nonché per i casi di mancata o inadeguata esecuzione.

La polizza dovrà prevedere le seguenti estensioni:

- danni a cose in consegna e custodia;
- danni da inquinamento accidentale;
- danni da incendio di cose di proprietà o in uso all'Impresa;
- danni provocati o subiti da personale non proprio che partecipi occasionalmente allo svolgimento dell'attività;
- responsabilità personale del personale utilizzato dall'Impresa;
- rinuncia alla rivalsa nei confronti della Committente, degli Enti Organizzatori delle varie manifestazioni che si tengono all'interno del Quartiere.

La polizza dovrà prevedere un massimale non inferiore a Euro 2.000.000,00 (due milioni/00) senza ulteriori limitazioni.

11.2 - Copia delle suddette polizze, debitamente quietanziate, viene consegnata a Firenze Fiera contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto. In mancanza, il contratto non può essere stipulato e sarà affidato ad altro soggetto in caso di persistente inadempimento.

* * * * *

Art. 12 - Modifica dei patti contrattuali e adeguamento prezzi

12.1. Qualunque modifica del presente contratto dovrà essere concordata fra le parti per iscritto.

12.2. I prezzi unitari contrattuali sono fissi e invariabili per i primi 3 anni di contratto.

Tenuto conto della potenziale durata quinquennale del contratto in oggetto, alla fine del terzo anno, nel caso in cui Firenze Fiera disponga una ulteriore proroga del servizio, le parti potranno procedere all'adeguamento dei prezzi unitari del servizio, prendendo a riferimento il CCNL TERZIARIO vigente.

* * * * *

Art. 13 – Spese generali

13.1 - Tutti gli oneri inerenti e conseguenti all'esecuzione faranno carico all'esecutore.

13.2 - A carico dell'esecutore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui servizi e sulle prestazioni oggetto dell'appalto.

12.3 - Poiché tutte le disposizioni contemplate nel presente atto sono relative ad operazioni soggette ad I.V.A., tale contratto è soggetto a registrazione, in caso d'uso, ai sensi dell'Art. 5, secondo comma, del D.P.R. 26/4/1986 n. 131 e successive modificazioni.

* * * * *

Art. 14 – Durata del Contratto e proroghe

14.1. Il presente contratto ha una durata di 12 mesi, decorrenti dall'inizio dell'esecuzione, che potrà non coincidere, a richiesta di Firenze Fiera, con la data di sottoscrizione del presente contratto. Decorso tale periodo, il contratto cesserà senza bisogno che Firenze Fiera S.p.A comunichi disdetta alcuna.

14.2. Firenze Fiera, entro 30 giorni dalla scadenza del contratto, potrà comunicare la sua intenzione di prorogare il presente Contratto di un ulteriore anno. L'appaltatore non potrà rifiutare la prosecuzione del servizio.

14.3. Firenze Fiera potrà disporre la proroga del presente contratto fino ad un **massimo di 4 proroghe annuali**.

14.4. Con la sottoscrizione del presente Contratto l'Impresa si obbliga ad accettare tutte le eventuali proroghe del presente contratto disposte da Firenze Fiera senza riserva alcuna.

Art. 15 - Clausola di tutela

Considerato il vincolo monumentale gravante sugli immobili e le aree oggetto del presente contratto, le parti concordano che, in caso di eventuali dinieghi all'installazione di strutture provvisorie all'interno degli spazi liberi in questione pur in pregiudizio dello svolgimento di fiere e congressi, nessun onere potrà ricadere su Firenze Fiera S.p.a.

L'efficacia del presente contratto di appalto relativamente alle sole prestazioni da svolgersi all'interno del compendio immobiliare della Fortezza da Basso è subordinata alla condizione che non si proceda all'avvio del Piano di riordino e ristrutturazione della Fortezza medesima ad opera degli Enti Proprietari, nella cui eventualità Firenze Fiera provvederà a risolvere il contratto e darne immediatamente avviso all'Impresa che rinuncia, fin da ora, ad ogni e qualsivoglia pretesa di danno derivante dalla predetta circostanza.

Art. 16 – Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 di Firenze Fiera S.p.a.

16.1 - In applicazione di quanto previsto dal D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Firenze Fiera S.p.a., e successivamente adottato, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, comprensivo anche del Codice Etico, quale insieme di valori di etica aziendale che la Società riconosce, accetta e condivide e il cui rispetto consente, fra l'altro, di prevenire la commissione di reati previsti dal Decreto citato.

E' interesse primario di Firenze Fiera S.p.a. che tutti coloro che incorrano in relazioni di affari con la Società svolgano la propria attività in osservanza dei principi e dei valori contenuti nel Modello e nel Codice Etico. Il Codice Etico ed una breve sintesi del Modello Organizzativo sono reperibili nel sito internet www.firenzefiera.it e ne è richiesto il rispetto dei principi in essi contenuti, ritenendo questo aspetto fondamentale per l'avvio e la prosecuzione del rapporto in oggetto.

16.2 - Eventuali violazioni della disciplina dettata dal D. lgs. 231/2001 di cui si venga a conoscenza nell'ambito del rapporto con la società Firenze Fiera S.p.a, devono essere segnalate all'Organismo di Vigilanza della medesima all'indirizzo mail odv@firenzefiera.it.

16.3 - Il contratto sarà, comunque, risolto *ex art.* 1456 c.c. in caso di commissione di un reato previsto dal D. Lgs. 231/01 e successive modifiche e integrazioni, accertato con sentenza passata in giudicato o a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti *ex art.* 444 c.p.p., nonché in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione o dell'interdizione dall'esercizio dell'attività.

* * * * *

Art. 17 - Riservatezza delle informazioni.

17.1 - L'Impresa è tenuta all'osservanza del segreto su tutto ciò di cui verrà a conoscenza durante l'espletamento dei servizi in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie riguardanti l'attività di Firenze Fiera.

17.2 - Ai sensi del Reg. UE 2016/679, si informa che i dati personali acquisiti da Firenze Fiera per l'esecuzione del contratto saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti lo stesso.

* * * * *

Art. 18 - Foro Competente.

Le controversie relative all'interpretazione od esecuzione del presente contratto saranno decise dal Tribunale di Firenze.

* * * * *

Art. 19 – Documenti che fanno parte integrante del contratto

19.1 - Il presente contratto è costituito e regolato altresì dai seguenti documenti, che ne formano parte integrante:

- il Capitolato d'Appalto;
- le planimetrie generali del Quartiere Congressuale, comprendenti le misure delle aree;
- documenti per la corretta gestione della sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro e per la tutela dell'ambiente;
- l'elenco prezzi;
- l'offerta dell'Impresa
- le polizze assicurative stipulate dall'Impresa
- COMPLETARE

L'interpretazione delle clausole contrattuali è fatta in conformità alle norme relative di cui al Codice Civile. Ogni eventuale discordanza anche interna al contratto o al Capitolato Tecnico o agli altri allegati eventualmente rilevata dall'aggiudicatario, e non da questi segnalata prima della presentazione della propria offerta ai fini della possibile rettifica, se

non superabile tramite applicazione dei criteri ermeneutici di cui al Codice civile ed alle relative disposizioni attuative, sarà interpretata a favore della Stazione Appaltante.

*

Letto, confermato e sottoscritto,

Firenze Fiera S.p.A.

.....

.....

.....

.....

.....

*

Le parti dichiarano, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, di approvare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli sopra riportati:

art. 4 - Obblighi dell'Impresa;

art. 5 – Pagamenti;

art. 7 – Recesso e risoluzione anticipata del contratto;

art. 8 - Fallimento o altre procedure concorsuali dei contraenti

art. 9 - Obbligo di continuazione di esecuzione del contratto in caso di vertenze

art. 10 - Regolamentazione danni e sottrazione materiali di proprietà dell'Impresa e della Firenze Fiera

art. 12 - Modifica dei patti contrattuali e adeguamento prezzi

art. 14 – Durata del Contratto e proroghe

art. 15 – Clausola di tutela.

*

Letto, approvato e sottoscritto.

Firenze, lì.....

Prot. n.

Firenze Fiera S.p.A.

Il Legale Rappresentante

xxxxxxxxxxxxxx

L'Impresa XXXXXXXXX

Il Legale Rappresentante

xxxxxxxxxxxxxx